



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n° 21 in data 11-04-2025

Oggetto: Avvio del procedimento per l'approvazione del PABE Scheda 20 Bacino Mulina Monte di Stazzema e contestuale avvio del procedimento VAS ai sensi della L.R. 10/2010.

L'anno **duemilaventicinque** addì **undici** nel mese di **aprile** alle ore **10:35** presso la Casa Comunale, secondo le modalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati in videoconferenza, come da Regolamento approvato con D.G.C. n. 41/2022, a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Componente	Qualifica	Presenza/Assenza
Verona Maurizio	Sindaco	Presente
Pelagatti Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Guidi Anna	Assessora	Presente
Totale	Presenti 3 - Assenti 0	

Assiste il Segretario Comunale Claudia Giannini il quale provvede alla redazione del presente. Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Sindaco
Maurizio Verona

Il Segretario Comunale
Claudia Giannini

Atto firmato digitalmente

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 113 della legge regionale n. 65/2014 dispone, al primo comma, che "all'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, [...] le nuove attività estrattive sono subordinate all'approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all'intera estensione di ciascun bacino estrattivo";
- il medesimo articolo 113 della legge regionale n. 65/2014 dispone, al secondo comma, che "il piano attuativo, elaborato nel rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale e degli obiettivi di qualità paesaggistica dallo stesso definiti per ciascun bacino estrattivo, individua le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale. Il piano attuativo individua inoltre le cave e le discariche di cava, quali i ravaneti, destinate esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica";
- il comma 3 del citato articolo 113 consente la presentazione di piani attuativi di bacino estrattivo "anche in assenza di espressa previsione degli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica";
- il successivo articolo 114 della medesima fonte regionale disciplina il procedimento per l'approvazione del piano attuativo del bacino estrattivo;
- ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 114, in sede di elaborazione dello strumento attuativo la relazione del responsabile del procedimento deve dare "motivatamente atto della conformità del Piano attuativo con le previsioni e prescrizioni del P.I.T., della coerenza con il Piano strutturale, nonché, salvo quanto specificato all'art. 113, comma 3, della conformità al Piano operativo";

Visto che il procedimento di formazione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi, regolati all'articolo 114 della legge regionale n. 65/2014, prevede i seguenti passaggi consequenziali:

- il comune adotta il piano attuativo e provvede alla pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURT, dandone comunicazione alla Provincia e alla Regione;
- il piano attuativo è trasmesso alla Regione, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul BURT del relativo avviso di adozione;
- la Regione, entro trenta giorni provvede ad indire una conferenza di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, invitando a partecipare anche i competenti uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, allo scopo di verificare, in via preliminare, il rispetto della disciplina dei beni paesaggistici;
- il procedimento si conclude entro trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi;
- il comune approva il piano attuativo, motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate e lo trasmette alla Provincia e alla Regione;

Considerato che, in quanto strumento della pianificazione attuativa, Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi sono soggetti alla conferenza ex art. 23 della disciplina del PIT/PPR;

Preso altresì atto che:

- i PABE, oltre alle preliminari indicazioni definite dalla legge regionale n. 65/2014, sono esplicitamente richiamati dal PIT/PPR (compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, articolo 17 della disciplina di piano) il quale, al comma 3, stabilisce che "[...] la valutazione di compatibilità paesaggistica [...] delle nuove attività estrattive, della riattivazione delle cave dismesse, degli ampliamenti di attività estrattive esistenti e delle varianti di carattere sostanziale di attività esistenti è espressa dalla Commissione paesaggistica regionale salvo [...] quanto previsto nelle norme comuni per i Bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'Allegato 5 [...]";
- le norme comuni (Allegato 5) richiamate dalla disciplina generale di piano, ferme restando le disposizioni concernenti i beni paesaggistici formalmente riconosciuti (allegato 8b dello stesso PIT/PPR "Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli articoli 134 e 157 del Codice"), stabiliscono in particolare, al comma 1, che "[...] all'interno dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane:

- a) l'attività estrattiva è finalizzata all'estrazione di materiali lapidei ornamentali e può riguardare materiali per uso industriale solo se derivanti dalla produzione di materiali ornamentali e non può essere autorizzata per la sola produzione di inerti; tale produzione di inerti è da limitare quanto più possibile, al fine di valorizzare le risorse e minimizzare gli impatti paesaggistici;
- b) non è ammessa la realizzazione di nuove discariche di cava. È consentito il deposito provvisorio all'interno del perimetro di cava autorizzato alle condizioni stabilite dalle stesse norme;
- c) la prosecuzione della coltivazione delle cave viene regolata in modo da garantire la sostenibilità degli effetti e il corretto sfruttamento della risorsa lapidea, anche in considerazione delle caratteristiche storico identitarie dell'attività di escavazione nell'area [...]".

Osservato che, ai sensi del comma 3 dell'Allegato 5 richiamato, il piano attuativo – che disciplina tutte le attività estrattive esistenti e di nuova previsione e deve essere elaborato nel rispetto delle prescrizioni e degli obiettivi di qualità paesaggistica definiti per ciascun bacino estrattivo dal PIT/PPR e sulla base di un quadro conoscitivo predisposto secondo quanto indicato dalle stesse norme comuni – deve individuare le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave, delle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché delle relazioni idrogeologiche tra le attività previste e il sistema delle acque superficiali e sotterranee;

Preso atto che le norme comuni esplicitano inoltre che "[...] per quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico si intendono quelle che, nel rispetto del dimensionamento massimo definito dalla normativa di settore, salvaguardando le Alpi Apuane in quanto paesaggio naturale e antropico unico e non riproducibile, consentono il sostegno economico alla popolazione locale attraverso lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto [...];

Considerato che il dimensionamento massimo è stabilito dalla normativa di settore - e dalla conseguente pianificazione regionale in materia di cave - che il PABE deve rispettare formulando al contempo, per l'arco temporale di sua validità, conseguenti quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico, in coerenza con il PRC (Piano Regionale Cave) della Regione Toscana ;

Osservato che il PABE deve individuare altresì:

- i siti di escavazione storici preindustriali e i beni di rilevante testimonianza storica o culturale, connessi con l'attività estrattiva (cave storiche, vie di lizza, viabilità storiche, pareti con "tagliate" preindustriali effettuate manualmente, edifici e manufatti che rappresentano testimonianze di archeologia industriale legate alle attività estrattive), da destinare alla sola tutela e valorizzazione paesaggistica;
- le discariche di cava (quali i ravaneti) da destinare esclusivamente ad interventi di riqualificazione paesaggistica";

Dato atto che ciascun PABE, ai sensi del comma 9 dell'Allegato 5, deve contenere un quadro conoscitivo a scala adeguata composto almeno da:

- a) uno studio della struttura idro-geomorfologica ed ecosistemica nonché antropica;
- b) una descrizione e rappresentazione dello stato attuale riferito a ciascuna cava attiva e dismessa presente nel Bacino, nonché una specifica analisi riferita alle eventuali situazioni di criticità paesaggistica, anche in relazione alle cave dismesse;
- c) l'individuazione a scala di dettaglio adeguata delle vette e dei crinali di rilievo paesaggistico anche mediante una rappresentazione dell'intervisibilità tramite adeguata documentazione fotografica;

Dato atto che con Del. G.C. n° 85 del 27/11/2012 è stata individuata nel Nucleo Unificato di Valutazione (NUCV) l'Autorità competente nel rispetto del principio contenuto nel D.lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, dei requisiti di cui all'art. 12 della L.R. 10/2010 e s.m.i. e con le funzioni attribuite dall'art. 13 della stessa legge regionale;

Preso atto che a tale scopo risulta essenziale che, ai fini dell'inizio delle procedure, il "Documento preliminare di Valutazione Ambientale e Strategica" (VAS), redatto ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/2010 e s.m.i., venga stilato sulla base di una corretta e puntuale analisi e attraverso la definizione dei quadri di riferimento normativo, degli elementi di coerenza e conformità, dei quadri conoscitivi esistenti e di quelli da elaborare;

Ritenuto di dover nominare il Responsabile del Procedimento e il garante e della partecipazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014;

Ritenuto necessario coinvolgere nel percorso di formazione dei PABE i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA) comprendenti le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti sull'ambiente, dall'attuazione dei Piani attuativi ai fini degli adempimenti concernenti il procedimento di VAS:

- Regione Toscana
- Provincia di Lucca e Provincia di Massa Carrara
- Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
- Comuni confinanti
- A.S.L
- Azienda Regionale Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT – Dipartimento provinciale
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
- Azienda USL – Dipartimento provinciale
- Autorità di Bacino distrettuale
- Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile
- Consorzio di Bonifica
- Autorità Idrica Toscana
- Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana
- ATO Rifiuti della Toscana
- Soggetto Gestore SII – Gaia S.p.A.
- Corpo Carabinieri forestali dello Stato
- Associazioni di categoria e sindacali
- Ordini professionali
- Associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute (Legambiente, CAI Carrara, CAI – Commissioni regionali TAM, Italia Nostra, LIPU, WWF Toscana, FAI – delegazione Lucca -Massa Carrara, Società Speleologica Italiana)

Rilevato che i soggetti pubblici chiamati a fornire contributi tecnici, ovvero pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati e quelli competenti in materia ambientale ai fini degli adempimenti concernenti il procedimento di VAS potranno fornire nel termine di trenta giorni, ciascuno in ragione delle specifiche competenze apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e/o fornire apporti e contributi propositivi, in qualità di enti territorialmente interessati e/o soggetti competenti in materia ambientale;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 bis lettera b) della legge regionale n. 10/2010, il procedimento di VAS s'intende avviato alla data in cui l'autorità precedente o il proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 23 della medesima legge e si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del documento medesimo;

Vista la delibera della G.C. 75 del 09/08/2022 con cui è stato nominato il Garante della comunicazione e dell'informazione individuato nella persona della Geom. Serena Pardini che non si trova nelle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 37, comma 3 della legge regionale n. 65/2014;

Preso atto che il Garante dovrà operare in rapporto di costante coordinamento e collaborazione con il Responsabile del procedimento, i progettisti, l'ufficio tecnico comunale, l'autorità competente in materia di VAS e, più in generale,

con gli altri servizi comunali a vario titolo interessati e/o coinvolti nel procedimento di formazione, adozione e approvazione dei PABE;

Considerato che il responsabile del procedimento, ha quindi il compito di trasmettere al Garante i materiali, i documenti e le elaborazioni prodotte per i PABE (in tutte le fasi del processo di formazione) nonché quant'altro contenga notizie ed indicazioni utili per una corretta ed efficace informazione dei cittadini e dei diversi soggetti interessati;

Vista la delibera n. 66 del 07/11/2024 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema del protocollo d'intesa con la società BVS srl per la redazione del PABE Scheda 20 - Bacino Mulina Monte di Stazzema di iniziativa mista pubblico-privato;

Dato atto che la Coordinatrice dell'Ufficio di piano è l'ing. Angela Piano, incaricata dall'ente e dal privato;

Visto il protocollo n. 3138 del 27/03/2025 con cui la società BVS srl ha trasmesso il documento preliminare per l'avvio del procedimento di approvazione del Bacino Mulina Monte di Stazzema - Scheda 20 del PIT-PPR;

Vista la legge regionale n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e segnatamente gli articoli 113 e 114;

Vista la legge regionale n. 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di autorizzazione unica ambientale) e, segnatamente, gli articoli 5 e 23;

Visto il PIT/PPR approvato dalla Regione Toscana con DCR 27 marzo 2015, n. 37 e, in particolare, le Schede 8, 13, 18, 19, 20, 21 dell'Allegato 5;

Visto il Piano Regionale Cave della Regione Toscana;

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio emesso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dato atto che il presente provvedimento non deve essere sottoposto al parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di rendere parte integrante e sostanziale della presente delibera tutte le premesse sopra riportate;
2. di prendere atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 113 della legge regionale n. 65/2014, la presentazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane è consentita "anche in assenza di espressa previsione degli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica";
3. di prendere atto che il P.A.B.E. sarà oggetto di conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 23 della disciplina del PIT/PPR;
4. di nominare l'ing. Arianna Corfini Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014;
5. di dare atto che il PABE della Scheda 20 Bacino Mulina Monte di Stazzema è di iniziativa mista pubblico-privato e l'ufficio di piano, con coordinatrice l'Ing. Angela Piano, ha redatto il documento preliminare VAS ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 10/2010 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A);
6. di attivare la fase preliminare del procedimento di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 23 della LR n. 10/2010 per la formazione del piano attuativo del bacino estrattivo Mulina Monte di Stazzema delle Alpi Apuane ricadente nel territorio del Comune di Stazzema;
7. di indicare quali obiettivi da perseguire quelli espressamente individuati nel documento preliminare di cui all'art. 23 della LR n. 10/2010 allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante;

8. di disporre, in conformità all'art. 8 comma 5 della legge regionale n. 10/2010 e s.m.i., che il soggetto procedente, ovvero l'ufficio Cave del Comune di Stazzema, provveda a trasmettere il documento preliminare di VAS all'Autorità Competente - nominata con decreto sindacale n. 21/2019 - per l'avvio della fase di consultazione con i seguenti soggetti pubblici competenti in materia ambientale chiamati a fornire contributi tecnici, assegnando il termine di trenta giorni dalla data di invio, ai fini delle consultazioni previste dal comma 2 dell'articolo 23 della citata legge regionale n. 10/2010 e s.m.i.:
 - Regione Toscana
 - Provincia di Lucca e Provincia di Massa Carrara
 - Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
 - Comuni confinanti
 - A.S.L
 - Azienda Regionale Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT – Dipartimento provinciale
 - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana
 - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
 - Azienda USL – Dipartimento provinciale
 - Autorità di Bacino distrettuale
 - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile
 - Consorzio di Bonifica
 - Autorità Idrica Toscana
 - Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
 - Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Toscana
 - Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana
 - ATO Rifiuti della Toscana
 - Soggetto Gestore SII – Gaia S.p.A.
 - Corpo Carabinieri forestali dello Stato
 - Associazioni di categoria e sindacali
 - Ordini professionali
 - Associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute (Legambiente, CAI Carrara, CAI – Commissioni regionali TAM, Italia Nostra, LIPU, WWF Toscana, FAI – delegazione Lucca -Massa Carrara, Società Speleologica Italiana)
9. di dare atto che il Garante della comunicazione e dell'informazione individuato nella persona della Geometra Serena Pardini, nominata con delibera della Giunta Comunale n. 75 del 09/08/2022 che non si trova nelle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 37, comma 3 della legge regionale n. 65/2014;
10. di disporre la trasmissione del presente atto a tutti i soggetti individuati nella parte narrativa al fine di fornire contributi concorrenti a implementare lo stato delle conoscenze ai fini della formazione dei piani di bacino più volte citati;
11. di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
12. di dare atto che, anche al fine della pubblicità degli atti, la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune di Stazzema per giorni 15;
13. che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs del 14/03/2013 n° 33 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A, altresì

1. di dichiarare, infine, la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Avvio del procedimento per l'approvazione del PABE Scheda 20 Bacino Mulina Monte di Stazzema e contestuale avvio del procedimento VAS ai sensi della L.R. 10/2010.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 09-04-2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arianna Corfini